



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Il G.O.T. del Tribunale di Catania, Giuseppe Marino, delegato per la decisione ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7967/2024 R.G., promossa

DA

██████████ ██████████ , nato a Catania il 07.06.1955, codice fiscale DPR MRT 55 H 07 C 351L, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avvocato DOMENICO BARBARINO;

-ricorrente-

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti in atti , dall'Avvocato LIVIA GAEZZA ;

-resistente-

Avente ad oggetto: cumulo tra trattamento pensionistico cd. quota 100 e reddito da lavoro dipendente



Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 marzo 2025 dalle attività previste dall'art. 127 - ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 12 agosto 2024, il Signor [REDACTED] premesso di essere titolare di trattamento pensionistico categoria VOCUM numero 06700911 a far data dal 1° Settembre 2019, liquidata con i requisiti previsti dall'art. 14 D.L. n. 4/2019 (c.d. pensione quota cento), di aver svolto nella data del 19 Ottobre 2021, una prestazione lavorativa, come assistente tecnico, in occasione di un evento organizzato nel settore spettacolo, per un guadagno netto pari ad € 79,00 e di aver ricevuto comunicazione inviata a mezzo Raccomandata A/R in data 25 Marzo 2022 dall'INPS, Sede di Catania con il quale l'Ente Previdenziale lo informava che la propria pensione era stata ricalcolata, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, e che tale ricalcolo comprendeva l'incumulabilità, prevista dall'art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e che dal ricalcolo effettuato, fino alla data del 30 Aprile 2022, l'ente riteneva di aver corrisposto, sulla detta pensione, un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo pari ad € 33.402,20, richiedendo, la restituzione, sulla base del conguaglio, dell'importo, al netto delle ritenute fiscali, pari ad € 24.410,33 (VentiquattromilaQuattrocentoDieci/33); l'ente previdenziale dichiarava che il mentovato ricalcolo era stato determinato a seguito della violazione ad opera dell'odierno ricorrente della regola dell'incumulabilità della Pensione cd. "Quota 100" con alcuni redditi da lavoro dipendente o autonomo dichiarati

Eccepiva l'illegittimità del citato provvedimento sotto svariati profili che di seguito si indicano: - Illegittimità per violazione dell'articolo 14, comma 3°, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla



legge 28 Marzo 2019, n. 26. Prestazione autonoma occasionale svolta nei limiti dell'esenzione prevista per legge ; - Illegittimità del provvedimento di recupero integrale della pensione erogata. Natura sanzionatoria. Mancanza di esplicita previsione normativa. Illegittimità ed irrilevanza della Circolare INPS num. 117/2019. Il ruolo interpretativo della Sentenza della Corte Costituzionale num. 234 del 24 Novembre 2022 . Illegittimità della Circolare INPS num. 117/2019 per violazione dell'Art. 1, comma 1°, della L. 241/1990 . Violazione del principio di proporzionalità di derivazione comunitaria . VOCUM decorrenza 1 ° Settembre 2019 codice fiscale [REDACTED], e comunque l'illegittimità in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente a riguardo; - ritenere e dichiarare l'illegittimità dei recuperi coattivi mensili, eseguiti, a far data dal mese di Luglio 2024, pari ad € 581,19 pro rateo mensile, sulla pensione Categoria VOCUM Pensione anticipata - Posizione 170 2100 06700911, con la dicitura e descrizione "Recupero indebiti - Piano rateale" fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 24.410,33 (VentiQuattromilaQuattrocentoDieci/33) al netto delle ritenute fiscali. - Per l'effetto e conseguentemente annullare e/o con qualsivoglia differente e/o ulteriore statuizione, porre nel nulla il Provvedimento comunicato dall'INPS a mezzo Raccomandata A/R in data 25 Marzo 2022, avente ad oggetto "Comunicazione di riliquidazione Pensione num. 06700911 Cat. VOCUM decorrenza 1° Settembre 2019 codice fiscale [REDACTED] nonché i recuperi coattivi mensili, eseguiti, a far data dal mese di Luglio 2024, pari ad € 581,19 pro rateo mensile, sulla pensione Categoria VOCUM Pensione anticipata - Posizione 170 2100 06700911, con la dicitura e descrizione "Recupero indebiti - Piano rateale" fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 24.410,33 (VentiQuattromilaQuattrocentoDieci/33) al netto delle ritenute fiscali; altresì ogni ulteriore atto preliminare e/o propedeutico; infine , ogni ulteriore e conseguenziale atto afferente il recupero de qua . - Con vittoria spese di lite e competenze di giudizio, da



distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di non aver riscosso i diritti e gli onorari e di avere anticipato le spese, a termini e per gli effetti dell'art. 93 cod. proc. civ.

Tanto premesso il Signor [REDACTED], chiedeva al Tribunale quanto segue: << - in via principale e nel merito , ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità del Provvedimento comunicato dall'INPS a mezzo Raccomandata A/R in data 25 Marzo 2022, avente ad oggetto "Comunicazione di riliquidazione Pensione num. 06700911 Cat. VOCUM decorrenza 1 ° Settembre 2019 codice fiscale [REDACTED]", e comunque l'illegittimità in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente a riguardo; - ritenere e dichiarare l'illegittimità dei recuperi coattivi mensili, eseguiti, a far data dal mese di Luglio 2024, pari ad € 581,19 pro rateo mensile, sulla pensione Categoria VOCUM Pensione anticipata - Posizione 170 2100 06700911, con la dicitura e descrizione "Recupero indebiti - Piano rateale" fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 24.410,33 (VentiQuattromilaQuattrocentodieci/33) al netto delle ritenute fiscali. - Per l'effetto e conseguentemente D e/o con qualsivoglia differente e/o ulteriore statuizione, porre nel nulla il Provvedimento comunicato dall'INPS a mezzo Raccomandata A/R in data 25 Marzo 2022, avente ad oggetto "Comunicazione di riliquidazione Pensione num. 06700911 Cat. VOCUM decorrenza 1° Settembre 2019 codice fiscale [REDACTED] nonché i recuperi coattivi mensili, eseguiti, a far data dal mese di Luglio 2024, pari ad € 581,19 pro rateo mensile, sulla pensione Categoria VOCUM Pensione anticipata -_Posizione 170 2100 06700911, con la dicitura e descrizione "Recupero indebiti - Piano rateale" fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 24.410,33 (VentiQuattromilaQuattrocentodieci/33) al netto delle ritenute fiscali; altresì ogni ulteriore atto preliminare e/o propedeutico; infine , ogni ulteriore e conseguenziale atto afferente il recupero de qua . - Con vittoria spese di lite e competenze di giudizio, da



distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di non aver riscosso i diritti e gli onorari e di avere anticipato le spese, a termini e per gli effetti dell'art. 93 cod. proc. civ. >>.

Si costituiva, in data 22.10.2024 l'Inps, il quale in punto di fatto evidenziava quanto segue: -che l'indebito contestato originava da provvedimento di ricostituzione del 25/03/2022 eseguito dal competente Ufficio della sede INPS di Catania, sulla pensione VOCUM n. 06700911 di cui è titolare il ricorrente, collocato anticipatamente in pensione in virtù di quanto disposto dall'art. 14, d.l. n. 14/2019, conv. in l. n. 26/2019, ; - che l'Istituto , rilevato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa a tempo determinato, in un periodo successivo alla data di decorrenza della pensione cd. quota 100, aveva disposto la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei redditi derivanti dal predetto rapporto, per incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 4/2019.; - che anche la Circolare INPS n. 117/2019, in applicazione del predetto articolo, rimarcava l'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui; - che il ricorrente, titolare di pensione cd. quota 100 con decorrenza 12/2021, aveva intrapreso in data 19/10/2021 attività di lavoro subordinato a tempo determinato, per come risultava sia dalla comunicazione Unilav n. 0805821130356133, che dalla denuncia mensile relativa alla mensilità in questione, che venivano allegati; che il ricorrente aveva svolto attività di lavoro subordinato si evinceva dalla tabella relativa ai codici dei lavoratori, avendo il datore di lavoro ha utilizzato il codice "A.02.00 LAVORO A TEMPO DETERMINATO"; invece, per il lavoratore autonomo è prevista la differente codifica "G.03.00 LAVORO AUTONOMO NELLO SPETTACOLO".



In diritto l'INPS, assumeva la legittimità del proprio operato nel caso di specie e della legittimità del provvedimento impugnato notificato al ricorrente in data 25.03.2022 in forza della corretta interpretazione dell'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019, interpretazione riconosciuta legittima anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234/2022 che ha, tra le altre cose, argomentato che la scelta del legislatore di imporre al soggetto che sceglie di usufruire di "quota 100" di uscire dal mercato del lavoro non è considerata irragionevole, "sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale".

Per tali ragioni l'INPS chiedeva al Tribunale quanto segue: " , In via preliminare, rigettare l'istanza cautelare, per l'insussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora; In via principale, rigettare integralmente l'avversa domanda, per infondatezza della stessa, con conferma dell'indebito impugnato. Spese competenze ed onorari come per legge".

All'udienza di discussione del 25 marzo 2025 sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.

La domanda di accertamento dell'insussistenza dell'indebito proposta da Di Pietro Umberto è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

Si osserva.

Per come visto e documentato il ricorrente è beneficiario dal 1° Settembre 2019 di pensione anticipata "quota 100". Egli nella data del 19 Ottobre 2021 risulta di aver svolto, una prestazione lavorativa (che deve essere considerata attività di lavoro subordinato per le ragioni convincentemente espresse dalla difesa dell'INPS facendo riferimento sia alla comunicazione Unilav n. 0805821130356133, che alla denuncia mensile relativa alla mensilità



in questione oltre in ragione del fatto che il datore di lavoro ha utilizzato il codice "A.02.00 Lavoro A Tempo Determinato"; invece, per il lavoratore autonomo è prevista la differente codifica "G.03.00 Lavoro Autonomo Nello Spettacolo") , come assistente tecnico, in occasione di un evento organizzato nel settore spettacolo, per un guadagno netto pari ad € 79,00. Per tale ragione l'Ente Previdenziale ha ritenuto non dovuta la pensione per tutto l'anno 2021, anno in cui ha percepito il detto reddito di lavoro.

Ebbene , la pensione di cui si discute è disciplinata dall'art. 14, d.l. 4/19, convertito nella legge 26/2019, , che prevede, per quanto di rilievo, quanto segue: " 1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. (...)".

La norma su cui l'INPS fonda la propria richiesta di restituzione di indebito è contenuta nel comma . 3 dell'articolo prima citato, secondo cui "La pensione



di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui".

Orbene, il Tribunale, pur nella consapevolezza dell'esistenza di orientamenti di merito di segno contrario, ritiene preferibile aderire alle argomentazioni, che si condividono, espresse di recente, ad esempio, dal Tribunale di Brescia, sez. lav. (sent. n. 27/24, che si confronta altresì con le considerazioni della Corte Cost.), che si richiamano e si trascrivono anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.: "Sostiene l'INPS che la previsione della non cumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente comporta, in caso di rioccupazione del pensionato, la sospensione dell'erogazione della pensione nell'anno di produzione del reddito e il diritto dell'ente previdenziale al recupero dei ratei di pensione corrisposti nel medesimo anno. L'interpretazione della norma di cui al comma 3 D.L. 4/2019 offerta dall'Ente Previdenziale come già ritenuto da alcune pronunce della giurisprudenza di merito, non è condivisibile.

Il divieto di cumulo, previsto dalla citata disposizione, conformemente al suo tenore letterale, deve essere inteso come divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito da lavoro e la pensione.

Ciò significa che il soggetto non può percepire contemporaneamente la pensione e il reddito da lavoro.

La diversa tesi sostenuta dall'ente previdenziale - che ritiene tout court non dovuta l'intera pensione per l'anno di riferimento e quindi la perdita del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito i redditi da lavoro, compresi i periodi in cui non vi è stata violazione del divieto di cumulo - non trova riscontro nel testo normativo e finisce per



rappresentare una sanzione per colui che, avvalso del regime favorevole introdotto dall'art.14 citato., si dedichi ad attività di lavoro.

Una conseguenza di tal genere avrebbe dovuto essere enunciata espressamente nella norma, che invece si limita a statuire che la pensione conseguita non è cumulabile con i redditi da lavoro.

A diversa conclusione non pare condurre la sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2022 pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro sull'art.14 comma 3 D.L. 4/2019, nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione anticipata quota 100 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di cinquemila euro lordi annui.

Con quella pronuncia la Corte Costituzionale ha escluso che la scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, sia costituzionalmente illegittima e, affrontando la questione della legittimità o meno del differente trattamento delle due situazioni lavorative, ha rilevato come il legislatore, per assicurare l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro, abbia previsto la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di violazione del divieto di cumulo.

La Corte Costituzionale ha sì rilevato che l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente determina la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato; tuttavia una tale affermazione - se individua nella sospensione gli effetti della violazione del divieto di cumulo - non consente di ritenere che il giudice delle leggi abbia inteso osservare che il legislatore abbia stabilito la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno in cui sono stati percepiti i redditi di lavoro, non risultando specificatamente affrontato dal giudice delle leggi un simile tema.



Se inoltre è pur vero che la Corte Costituzionale ha escluso profili di illegittimità nella scelta del legislatore di diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, a motivo della sproporzione che può in concreto determinarsi (...) fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa, anche in tal caso la sentenza non fa espresso riferimento alla sospensione del trattamento pensionistico per periodi in cui sia mancata la percezione del reddito, tenuto conto che la sproporzione richiamata nella pronuncia è riferibile anche al rapporto tra i ratei mensili pensionistici e il reddito percepito nello stesso periodo.

E' rimasto quindi impregiudicato il tema della latitudine della sospensione del trattamento pensionistico, se relativa ai soli ratei mensili coincidenti con la percezione del reddito da lavoro dipendente o se, come sostenuto dall'INPS - che a tal fine invoca l'art.14 D.L. 4/2019 laddove stabilisce che "La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza." - relativa a tutto l'anno di produzione del reddito.

Come osservato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 604 emessa in data 4.10.2022 "Contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo non è desumibile dall'espressione "a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia" utilizzata dall'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019. Tale espressione, infatti, è tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vale il divieto di cumulo. In tale periodo, la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione." La sospensione pertanto riguarda i ratei mensili erogati in concomitanza con la



percezione del reddito da lavoro dipendente, in quanto è la percezione di quei ratei che determina la violazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

D'altro canto, l'esclusione del diritto alla pensione per un intero anno a fronte di un reddito di lavoro minimo e per un periodo ben inferiore all'anno, finirebbe - come nel caso di specie - per creare condizioni insufficienti a soddisfare le esigenze primarie di vita dell'assicurato. Ad un tale risultato, pur tenendosi conto della finalità dell'intervento del legislatore con la previsione della pensione quota cento, di cui è dato ampio conto nella più volte citata sentenza della Corte Costituzionale, non può pervenirsi in assenza di una chiara e inequivoca disposizione volta a sancire la perdita del trattamento pensionistico per l'intero anno solare e cioè anche per periodi in cui non vi sia stato alcun cumulo della prestazione pensionistica con i redditi da lavoro dipendente".

Alla luce delle motivazioni esposte, pertanto, nel caso di specie, vi è stata un'indebita erogazione a favore del ricorrente soltanto in relazione al rateo relativo al mese di ottobre 2021 (ossia il mese in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata percependo redditi da lavoro dipendente); per il resto, nessun indebito è configurabile e, di conseguenza, deve essere accertata l'insussistenza del diritto in capo all'INPS di chiedere in restituzione tutti i ratei di pensione anno 2021, ad eccezione del mese di ottobre (che come visto costituisce invece un pagamento indebito) e l'INPS deve essere condannato a restituire al Signor [REDACTED] quanto finora trattenuto.

Quanto alle spese tenuto conto della presenza di decisioni in senso difforme, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 7967/2024 proposto da [REDACTED], disattendendo disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- Accerta l'insussistenza, in capo all'INPS del diritto alla restituzione, da parte del ricorrente, di tutti i ratei di pensione "quota 100" relativi all'anno 2021, ad eccezione che con riguardo al rateo di ottobre 2021;
- Condanna l'INPS a restituire al ricorrente quanto trattenuto sinora a titolo di indebita percezione della pensione "quota 100", ad eccezione che con riguardo al rateo di ottobre 2021;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Catania, 1 luglio 2025

Il G.O.T.

Giuseppe Marino

